

# Commento alla Legge 30 dicembre 2023, n. 213, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

## Sommario

|  |           |
|--|-----------|
| <b>POLITICHE DEL LAVORO E WELFARE</b> .....  | <b>3</b>  |
| Articolo 1, c. 15 – Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (cuneo contributivo).....   | 3         |
| Articolo 1, c. 16 e 17 - Fringe benefits e welfare aziendale .....   | 3         |
| Articolo 1, c.18 - Detassazione al 5% dei premi di produttività per il 2024.....   | 4         |
| Articolo 1, c.21-25 – Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere.....  | 5         |
| Articolo 1, c. 94-98 – Divieti in caso di compensazioni crediti contributivi INPS INAIL.....   | 6         |
| Articolo 1, c. 125 – Requisiti, termine di decorrenza e misura dei trattamenti pensionistici dei lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995..... | 8         |
| Articolo 1, c. 126-130 – Riscatti a fini pensionistici di periodi non coperti da contribuzione   | 9         |
| Articolo 1, c. 134-135 - Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per l'anno 2024.....  | 10        |
| Articolo 1, c. 136-138 - APE sociale e Opzione donna .....   | 11        |
| Articolo 1, c. 139 e 140 – Disposizioni in materia di pensione anticipata .....  | 12        |
| Articolo 1, c. 179 – Misure in materia di congedi parentali .....  | 13        |
| Articolo 1, c. 180-182 – Decontribuzione delle lavoratrici con figli .....   | 13        |
| Articolo 1, c. 191-193 – Esonero contributivo assunzione donne vittime di violenza.....  | 14        |
| <b>FISCALE</b> .....   | <b>15</b> |
| Art. 1, commi 16 e 17 - Welfare aziendale .....  | 15        |
| Art. 1 c. 18 – Riduzione dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività.....   | 15        |
| Art.1 commi 45-46 – IVA .....  | 16        |

|   |           |
|---|-----------|
| Art. 1, commi 52 e 53 – Rideterminazione dei valori d’acquisto di terreni e partecipazioni .....  | 16        |
| Art. 1, comma 63 – Locazioni brevi .....  | 16        |
| Art. 1, commi 64-67 – Plusvalenza in caso di cessione di beni immobili sui cui sono stati eseguiti gli interventi agevolati del Superbonus .....  | 17        |
| Art.1 commi 72-74 – Tempestività delle delibere di approvazione delle aliquote concernenti i tributi locali .....   | 18        |
| Art. 1 c. 92 - Tassazione costituzione dei diritti reali di godimento (diritto di superficie, ecc.) .....   | 18        |
| Art. 1, comma 94 – 95 – Divieto di compensazione per debiti iscritti a ruolo.....   | 19        |
| Art.1 comma 99 – Disposizione per le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività .....  | 20        |
| <b><i>POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO DELLE FILIERE AGROALIMENTARI .....</i></b>  | <b>20</b> |
| Articolo 1, commi 253-254 e 255 (Misure in favore delle imprese – Rifi naziamento contratti di sviluppo) .....  | 20        |
| Articolo 1, commi 443-445 (Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura) .....  | 21        |
| <b><i>SVILUPPO SOSTENIBILE E INNOVAZIONE.....</i></b>   | <b>22</b> |
| Articolo 1, comma 44 – Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici manufatti in plastica biodegradabile e compostabile ..... | 22        |
| Articolo 1, commi 101-111 (Misure in materia di rischi catastrofali) .....  | 22        |
| Articolo 1 comma 257 (incremento risorse per il “Fondo per la crescita sostenibile”).....   | 23        |
| Articolo 1, comma 542 (Fondo italiano per il clima) .....   | 24        |
| <b><i>CREDITO E FINANZA.....</i></b>  | <b>24</b> |
| Articolo 1, commi 250 – 252 (Prestiti cambiari PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo) .....  | 24        |
| (Art. 1, comma 256) Rifi naziamento “Nuova Sabatini” .....  | 25        |
| (Art. 1, comma 269) - Garanzia Green SACE .....   | 26        |
| Articolo 1, comma 446 - (Modifiche al Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole) .....                              | 26        |

## **Norme in materia di lavoro e previdenza**

### **Articolo 1, c. 15 – Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (cuneo contributivo)**

Viene prorogato anche per il 2024 lo speciale esonero della quota di contribuzione a fini previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti già previsto dalla Legge di bilancio per il 2023 (art. 1, c. 281, legge n. 197/2022).

L'esonero è riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, esclusivamente sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico dei lavoratori:

- in misura pari al 6% se la retribuzione imponibile mensile non eccede l'importo di 2.692 euro;

- in misura pari al 7% se la retribuzione imponibile mensile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.

La misura agevolativa trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli di apprendistato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché vengano rispettati i limiti della retribuzione mensile espressamente individuati.

In entrambi i casi, la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per 13 mensilità, al netto del rateo di tredicesima.

### **Articolo 1, c. 16 e 17 - Fringe benefits e welfare aziendale**

Il comma 16 della disposizione in commento introduce, in via transitoria, una deroga all'articolo 51, comma 3 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), innalzando il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorrono alla formazione del reddito (c.d. *fringe benefits*) da 258,23 euro a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori, ed a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.

È previsto che i valori anzidetti siano esclusi dall'imponibile fiscale e contributivo limitatamente al periodo d'imposta 2024. Ricordiamo che per il 2023 – dopo un susseguirsi di interventi sul citato articolo - il Legislatore aveva previsto che la

soglia di esenzione fiscale dei fringe benefits fosse di 3.000 euro per i soli lavoratori con figli fiscalmente a carico, mantenendo l'ordinario importo di 258,23 euro per tutti gli altri dipendenti (art. 40, D.L. n. 48/2023).

In virtù della nuova norma transitoria, tra i c.d. *fringe benefits* sono compresi non solo i beni ceduti e i servizi prestati ai lavoratori dipendenti, ma anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale (confermando la previsione introdotta per la prima volta dal decreto Aiuti *bis*, art. 12 del D.L. n. 115/2022, e successivamente dal Decreto Aiuti *quater*, art. 3, c. 10, D.L. n. 176/2022 e dal Decreto Lavoro, art. 40 del D.L. n. 40/2023), a cui si aggiungono le spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Resta confermato che, trattandosi di una deroga esclusivamente alla prima parte dell'articolo 51, comma 3, terzo periodo del TUIR, vale il principio per cui, se il valore dei beni o dei servizi prestati risulti complessivamente superiore al limite-soglia previsto, l'intero valore debba rientrare nell'imponibile fiscale e contributivo, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.

I datori di lavoro potranno dare attuazione alla disposizione in commento solo previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti (come previsto nel precedente regime transitorio).

Il comma 17 dell'articolo 1 specifica che la soglia di esenzione più favorevole (2.000 euro riservato ai dipendenti con figli) si applica solo se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di essere in possesso dei requisiti necessari, in particolare indicando il codice fiscale del figlio (o dei figli) a carico.

#### **Articolo 1, c.18 - Detassazione al 5% dei premi di produttività per il 2024**

Viene estesa anche all'anno 2024 la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF (c.d. "cedolare secca") sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa, già prevista per il 2023 (art. 1, c. 63, della legge n. 197/2022).

L'agevolazione è riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano percepito, nell'anno precedente, un reddito da lavoro dipendente non superiore ad 80.000 euro e può riguardare premi del valore massimo di 3.000 euro annui (che salgono a 4.000 euro annui per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro).

Si ricorda che la norma si riferisce all'erogazione del premio di risultato o di produttività e cioè a quell'elemento della retribuzione di natura monetaria e a carattere variabile introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2016, la cui corresponsione è collegata alla misurazione e al raggiungimento di obiettivi di redditività, produttività e qualità del lavoro (cfr. ns. circ. n. 15223/2016 e n. 15311/2016).

Fino al 2022 al premio si applicava normalmente un'imposta sostitutiva (agevolata) del 10%, che la legge di bilancio in commento riduce eccezionalmente – per il 2024 (come era già stato per il 2023) – al 5%. La riduzione dell'imposta sostitutiva dal 10% al 5% per i cd. "premi di produttività" rimane dunque una misura temporanea, attuabile solo per i premi erogati quest'anno.

Si ricorda che l'attuazione di tale istituto è stata regolamentata dal Decreto interministeriale del 25 marzo 2016 e che l'Agenzia delle Entrate ha fornito nel tempo diversi chiarimenti (circolare n. 28/2016, n. 5/2018; risposte ad interpello n. 265/2022, n. 176/2021). Si ricorda inoltre che le Parti sociali nazionali del settore agricolo hanno convenuto di adottare uno schema di accordo territoriale utilizzabile dalle rispettive articolazioni locali come modello per favorire l'applicazione del regime fiscale agevolato agli operai (cfr. ns. circ. n. 15699/2017) e ai quadri ed impiegati (cfr. ns. circ. n. 15698/2017).

Come noto, il premio, per rientrare nelle agevolazioni fiscali, deve essere stato istituito da un contratto collettivo aziendale o territoriale depositato entro 30 giorni dalla sottoscrizione, così come previsto dal Decreto interministeriale del 25 marzo 2016.

#### **Articolo 1, c.21-25 – Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere**

Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire alla eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, viene riconosciuta – per il solo primo semestre del 2024 – una speciale forma di detassazione dei compensi percepiti dai lavoratori che effettuano prestazioni in orario notturno o straordinario festivo.

Si tratta anche in questo caso dell'estensione di una misura che era già stata introdotta nel 2023 dal cd. "decreto lavoro" (art. 39-bis del D.L. n. 48/2023 convertito dalla legge n. 85/2023).

L'agevolazione consiste in un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in

relazione a prestazioni di lavoro notturno e di lavoro straordinario festivo effettuate nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2024 dai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della l. 287/1991 e del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali.

Il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2023, ed è riconosciuto dal sostituto d'imposta su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023. Le somme erogate sono indicate nella Certificazione Unica.

Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento in argomento mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 241/1997 (per le indicazioni operative, cfr. circolare n.26/E/2023 dell'Agenzia delle Entrate).

Anche se la norma e le indicazioni operative dell'Agenzia delle Entrate non citano espressamente l'agriturismo tra i comparti che rientrano nell'ambito di applicazione di questa particolare tipologia di detassazione, è a nostro avviso sostenibile che anche i lavoratori degli agriturismi possano beneficiare dell'agevolazione in commento considerata la *ratio* della norma (sopperire alla mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, recettivo e termale) e la circostanza che l'attività di ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande svolta dalle imprese agricole è assimilabile a quella svolta da altre imprese private del settore turistico (si veda al riguardo, art. 12, D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, "Codice del Turismo"). Tra l'altro, i codici Ateco delle attività di fornitura di alloggio e ristorazione connesse alle aziende agricole appartengono allo stesso gruppo di codici Ateco delle attività del settore economico turistico.

#### **Articolo 1, c. 94-98 - Divieti in caso di compensazioni crediti contributivi INPS INAIL**

Vengono introdotte alcune limitazioni all'utilizzo in compensazione di crediti contributivi INPS e INAIL, allo scopo di consentire alle amministrazioni competenti verifiche preventive circa l'effettiva sussistenza dei crediti da compensare.

In particolare la norma in commento:

- esclude la facoltà di avvalersi della compensazione per i contribuenti con debiti con l'erario superiori a 100.00 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere

provvedimenti di sospensione. Tale divieto cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate (comma 94, lettera b);

- introduce anche per le compensazioni di crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (comma 94, lettera a), anche nelle ipotesi di pagamento tramite F24 (comma 95) e anche nel caso in cui il saldo finale sia positivo (comma 95, lettera b).

Le predette disposizioni entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2024, previa definizione da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e dell'INAIL delle necessarie indicazioni operative per la loro attuazione.

Il comma 97 dell'articolo 1 della Legge in commento modifica altresì la norma che disciplina le compensazioni di crediti e debiti tributari e contributivi (art. 17 del Dlgs n. 241/1997) introducendo due nuovi commi (1-bis e 1-ter) che consentono l'uso della compensazione dei crediti maturati nei confronti dell'INPS e dell'INAIL solo successivamente alla presentazione della dichiarazione contributiva.

In particolare il nuovo comma 1-bis dell'[articolo 17 del D.lgs n. 241/1997](#) stabilisce che la [compensazione dei crediti](#) di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS, potrà essere effettuata:

- dai datori di lavoro non agricolo: dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione, in via telematica, dei dati retributivi e delle informazioni per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal 15° giorno successivo alla sua presentazione (se tardiva), ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola con decorrenza dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Il successivo nuovo comma 1-ter dispone invece che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell'INAIL potrà essere effettuata nel solo caso che il credito sia certo, liquido ed esigibile e registrato negli archivi dell'Istituto.

Si evidenzia che riguardo a tali ultime modifiche (comma 97) la legge nulla dispone in merito alla sua entrata in vigore, a differenza di quanto sopra rappresentato rispetto alle altre novità in materia di compensazione (che per espressa previsione entreranno in vigore il 1° luglio 2024). Resta in ogni caso indispensabile per la loro concreta attuazione l'intervento dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e dell'INAIL per la definizione delle modalità operative (comma 98).

**Articolo 1, c. 125 - Requisiti, termine di decorrenza e misura dei trattamenti pensionistici dei lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995**

Il comma in commento introduce alcune modifiche alla normativa delle pensioni calcolate col sistema contributivo. In particolare:

*Facilitazione per l'accesso alla pensione di vecchiaia contributiva attraverso la riduzione a 1 dell'importo soglia di 1,5 volte l'AS per il ritiro a 67 anni (lett.a)*

La norma prevede che - per i lavoratori che accedono al pensionamento con il trattamento interamente liquidato con il sistema contributivo (soggetti con il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996) - il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'art. 24, c. 6, del D.L. n. 201/2011 (legge n. 214/2011) è conseguito a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore all'importo dell'Assegno sociale (pari a 503,27 euro, nell'anno 2023) e non a 1,5 volte l'importo medesimo, come attualmente previsto (pari a 754,905 euro, nell'anno 2023).

*"Pensione anticipata contributiva" a 64 anni di età con 20 anni di contributi (lett.b)*

Prevede tre fondamentali novità per il pensionamento anticipato per i lavoratori totalmente nel sistema contributivo:

- l'innalzamento del requisito di importo soglia mensile per il pensionamento anticipato (da 2,8 volte) a 3,0 volte l'Assegno sociale (503,27 per l'anno 2023, pari quindi a 1.509,81 euro mensili) ridotto a 2,8 per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli;
- l'introduzione di un tetto per il periodo di anticipo fino a 67 anni, che non potrà superare al lordo mensile le 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente (corrispondenti a 2.818,7 euro per il 2023), per la mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di vecchiaia;



- l'introduzione di una finestra pensionistica di 3 mesi dalla maturazione dei requisiti, per cui il trattamento di pensione anticipata decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei complessivi requisiti previsti.

*Estensione degli adeguamenti per l'incremento della speranza di vita al requisito contributivo di 20 anni (lett.c)*

Viene esteso anche al requisito di contribuzione stabilito per il riconoscimento della pensione anticipata (attualmente 20 anni) l'ambito di applicazione della normativa sull'adeguamento di alcuni requisiti per i trattamenti pensionistici all'evoluzione della speranza di vita.

Si ricorda a tal proposito che per il biennio 2023-2024 non ha avuto luogo alcun incremento dei requisiti pensionistici in base all'evoluzione della speranza di vita.

#### **Articolo 1, c. 126-130 – Riscatti a fini pensionistici di periodi non coperti da contribuzione**

Viene riconosciuta, in via sperimentale per il biennio 2024-2025, la possibilità che i lavoratori iscritti all'INPS interamente nel sistema contributivo (e cioè privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) e non titolari di pensione, riscattino, a domanda, nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, i periodi non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo, antecedenti il 1° gennaio 2024, compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle seguenti forme assicurative, parificandoli a periodi di lavoro.

I lavoratori interessati sono gli iscritti all'AGO per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti), e alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. 335/1995, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Sono esclusi, quindi, tra gli altri, i soggetti che rientrino nel sistema contributivo integrale in base alla relativa opzione. La facoltà non è riconosciuta ai soggetti titolari di un trattamento pensionistico diretto.

La norma prevede, inoltre, che in caso di eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996, il riscatto già effettuato con queste modalità venga annullato d'ufficio con conseguente restituzione dei contributi.

La facoltà è esercitata a domanda dell'assicurato, dei suoi superstiti o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado.

L'onere del riscatto - determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell'art. 2 del d.lgs. 184/1997, con valore a percentuale (aliquota di computo IVS vigente) sull'ultima retribuzione annua prima della domanda di riscatto - per i lavoratori del settore privato, può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato, destinando a tal fine i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.

In tal caso, il contributo del datore di lavoro privato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e non concorre alla determinazione del reddito del lavoratore, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), del DPR 917/1986.

Il versamento dell'onere per il riscatto può essere effettuato in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari. Qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in un'unica soluzione. Alla data del saldo dell'onere, l'INPS provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti.

#### **Articolo 1, c. 134-135 - Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per l'anno 2024**

È stato introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici ai sensi dell'art. 34, comma 1, della l. 448/1998 per l'anno 2024, in sostituzione di quello stabilito dalla legge di bilancio 2023 (art. 1, c. 309, legge n. 197/2022) così articolato:

- ✓ per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS (pari a euro 563,74 nel 2023), nella misura del 100%
- ✓ per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo (TM) INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
  - 85% pari o inferiori a 5 volte il TM
  - 53% oltre 5 volte il TM e pari o inferiori a 6 volte il TM
  - 47% oltre 6 volte il TM e pari o inferiori a 8 volte il TM
  - 37% oltre 8 volte il TM e pari o inferiori a 10 volte il TM
  - o 22% oltre 10 volte il TM (in luogo del 32% vigente per il 2023).

## Articolo 1, c. 136-138 - APE sociale e Opzione donna

### *APE sociale (c. 136-137)*

Proroga, con modifiche, per l'anno 2024, la cd. Ape sociale ("anticipo pensionistico"), incrementando il requisito anagrafico (da 63 anni) a 63 anni e 5 mesi.

Introduce inoltre la novità dell'incumulabilità della (nuova) l'Ape sociale con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Si ricorda che l'APE sociale consiste in un'indennità, corrisposta dall'INPS, fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni (disoccupati, *caregiver*, invalidi civili, lavori gravosi, etc.), introdotta in via sperimentale a partire dal 1° maggio 2017 (art. 1, c. 179-186, della legge n.232/2016) e prorogata, in seguito a successivi interventi normativi, fino al 31 dicembre 2023.

### *Opzione donna (c. 138)*

Proroga, con modifiche, per il 2024, il regime cd. Opzione donna, come modificato dalla Legge di bilancio 2023 (art. 1, c. 292, Legge n. 197/2022) anche per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2023, aumentando di 1 anno il requisito anagrafico, (da 60) a 61 anni.

Il trattamento anticipato che prevede l'opzione al sistema di calcolo contributivo potrà essere riconosciuto alle donne con un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 59 anni (per le lavoratrici con almeno due figli) a 60 anni (per le lavoratrici con un figlio) a 61 (per le lavoratrici senza figli) che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- assistano, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge, parenti o affini con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, non inferiore al 74%;
- siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per crisi aziendale (art. 1, comma 852, l. 296/2006).

Per tali lavoratrici la riduzione massima di 2 anni del requisito anagrafico di 61 anni (59 anni) trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

Il trattamento potrà essere riconosciuto nei confronti delle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2023 i suddetti requisiti e indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione, che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data.

Restano confermate le finestre mobili di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per le lavoratrici autonome.

#### **Articolo 1, c. 139 e 140 - Disposizioni in materia di pensione anticipata**

Riconosce anche per il 2024 agli iscritti all'AGO e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla Gestione separata, il diritto alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di una anzianità contributiva minima di 41 anni (cd. "quota 103"). Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2024 potrà essere esercitato anche successivamente alla predetta data.

La nuova pensione "quota 103" presenta però caratteristiche diverse dalla "Quota 103 del 2023" la cui disciplina viene espressamente limitata al solo anno 2023.

Sono previste in particolare le seguenti novità: un abbattimento permanente della pensione derivante dall'applicazione integrale del sistema di calcolo contributivo con il metodo dell'opzione (e non misto); un valore lordo mensile massimo pari a 4 volte il trattamento minimo (rispetto al valore di 5 volte il TM previsto per chi matura i requisiti nel 2023) per i mesi di trattamento corrisposti prima della decorrenza ipotetica in base al requisito ordinario per la pensione di vecchiaia dalla "legge Fornero" (Legge n. 214/2011), pari attualmente a 67 anni; finestra è elevata a 7 mesi (3 mesi per chi matura i requisiti entro il 2023).

Viene invece confermato, anche per il 2024, l'incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa per i soggetti che matureranno, nel 2024, i requisiti della nuova "quota 103" (62 anni e 41 anni di contributi). Tali lavoratori potranno posticipare il pensionamento e rimanere in servizio, beneficiando in busta paga di una somma pari all'aliquota contributiva a carico del lavoratore (9,19%), con conseguente esonero del relativo versamento da parte del datore di lavoro e mancato accredito contributivo (Cfr. circ. INPS n. 82/2023).

#### **Articolo 1, c. 179 – Misure in materia di congedi parentali**

Il comma 359, integrando il c. 1, primo periodo, dell'art. 34 del d.lgs. n.151/2001 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*), prevede per i genitori che fruiscono del congedo parentale entro il sesto anno di vita del bambino, in aggiunta all'attuale previsione di una indennità pari dell'80 per cento della retribuzione per il primo mese di astensione facoltativa dal lavoro, un innalzamento dell'indennità al 60 per cento della retribuzione (in luogo del 30 per cento) per il secondo mese di congedo.

Per il solo anno 2024, la misura dell'indennità prevista per il secondo mese di congedo parentale è pari – come per il primo mese - all'80 per cento della retribuzione (anziché al 60 per cento).

La disposizione si applica con riferimento ai genitori – alternativamente tra loro - che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità (di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del citato d.lgs. n.151/2001) successivamente al 31 dicembre 2023.

#### **Articolo 1, c. 180-182 – Decontribuzione delle lavoratrici con figli**

La norma in commento riconosce alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico) un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a proprio carico.

Il beneficio spetta per il periodo di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Analogo beneficio, in via sperimentale, viene riconosciuto per il solo anno 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico), fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Per la concreta fruizione del beneficio occorrerà attendere istruzioni da parte dell'INPS (si evidenzia che qualche prima indicazione in merito alla sua incumulabilità con l'esonero generale della quota a carico dei lavoratori è stata fornita dall'INPS con la citata circolare n. 11 del 16 gennaio 2024 a cui si rinvia per maggiori approfondimenti).

## Articolo 1, c. 191-193 – Esonero contributivo assunzione donne vittime di violenza

La norma, al fine di favorire l'inserimento nel mercato del lavoro delle donne disoccupate vittime di violenza, dispone il riconoscimento dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 100% a favore dei datori di lavoro privati che provvedono all'assunzione di tali donne nel triennio 2024-2026 (escludendo premi e contributi INAIL).

Condizione indispensabile per la fruizione dello sgravio contributivo è che le stesse siano beneficiarie del c.d. reddito di libertà a carico del "*Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza*" (art. 105 bis, D.L. n.34/2020, convertito dalla legge n.77/2020).

L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali è riconosciuto nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La norma, altresì, precisa che, in sede di prima applicazione, tale sgravio viene applicato anche a quelle donne che hanno beneficiato del reddito di libertà già nel 2023.

La durata di tale agevolazione cambia in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro:

- 1) per assunzioni a tempo indeterminato: 24 mesi dalla data di assunzione;
- 2) per assunzioni a tempo determinato: 12 mesi dalla data di assunzione (anche in somministrazione);
- 3) in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato: 18 mesi.

Anche per l'attuazione concreta del beneficio occorrerà attendere le necessarie istruzioni INPS.

\*\*\*

Da ultimo, per quanto di nostra competenza, si sottolinea che purtroppo la legge di bilancio 2024 non ha confermato l'esonero contributivo biennale per i lavoratori autonomi agricoli (IAP, CD) con meno di 40 anni di età che si iscrivono per la prima volta nella gestione previdenziale INPS (la misura era stata introdotta, da ultimo, per l'anno 2023 dall'art. 1, c.300, legge n. 197/2022).

**Mancata proroga dell'esenzione per i redditi dominicali ed agrari di IAP e CD che ritornano imponibili ai fini IRPEF dall'anno 2024**

La legge di Bilancio in commento non prevede disposizioni di proroga dell'esenzione dall'IRPEF dei redditi dominicali ed agrari di IAP e CD, iscritti alla previdenza agricola, in vigore dal 2017, a norma dell'art. 1, c. 44, della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017). Pertanto, a valere dal periodo d'imposta 2024, i predetti redditi concorrono a determinare il reddito ai fini IRPEF secondo le regole ordinarie che prevedono per le attuali tariffe di reddito dominicale ed agrario la rivalutazione, rispettivamente, dell'80 e 70 per cento e di una ulteriore rivalutazione del 30 per cento. Quest'ultima rivalutazione non si applica nei confronti degli IAP e CD, iscritti alla previdenza agricola. Si ricorda, inoltre, che la rivalutazione dell'80 e del 70% non si applica per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani agricoltori che non hanno compiuto quaranta anni e sono in possesso della qualifica di IAP e CD.

**Art. 1, commi 16 e 17 - Welfare aziendale**

La legge prevede, solo per il 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3 del TUIR, che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Detto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, con redditi non superiori a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Si evidenzia che quest'ultimo limite si applica solo se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

**Art. 1 c. 18 - Riduzione dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività**

E' disposta l'estensione all'anno 2024 della riduzione dal 10% al 5% punti dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF per gli emolumenti per premi di risultato e per le forme di partecipazione agli utili d'impresa, a condizione che il reddito da lavoro dipendente privato non sia superiore a 80 mila euro.

Il limite annuo di importo complessivo dell'imponibile ammesso al regime agevolativo è pari a 3.000 euro, elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgono i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

#### **Art.1 commi 45-46 – IVA**

La norma in commento elimina l'aliquota IVA agevolata al 5% (che passa al 10%) prevista per i prodotti assorbenti, i tamponi per la protezione dell'igiene femminile, per il latte in polvere o liquido, i pannolini ed alcuni prodotti per l'alimentazione di lattanti e primi infanti, nonché i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli. Viene, inoltre, mantenuta anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024, l'aliquota ridotta del 10% per i pellet.

#### **Art. 1, commi 52 e 53 – Rideterminazione dei valori d'acquisto di terreni e partecipazioni**

E' prevista l'ennesima riedizione, ex artt. 5 e 7 della L. n. 448/2001, della rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024, al di fuori dell'esercizio dell'impresa, con imposta sostitutiva del 16%. Più in particolare, è necessario procedere alla redazione della perizia di stima da cui emerga il valore del bene da rivalutare e al versamento dell'imposta sostitutiva calcolata, nella predetta misura del 16%, entro il termine del 30 giugno 2024. Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione ovvero in tre rate annuali di pari importo con gli interessi nella misura del 3% annuo.

Il maggior valore rivalutato potrà essere utilizzato al fine della determinazione della plusvalenza tassabile in caso di cessione dei degli stessi beni.

La disposizione prevede, inoltre, che agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale con riferimento al mese di dicembre 2023.

#### **Art. 1, comma 63 – Locazioni brevi**

La disposizione in commento modifica il regime fiscale delle locazioni brevi (quelle fino a 30 giorni), prevedendo un aumento della tassazione sugli affitti brevi o turistici, per coloro che hanno optato per la cedolare secca, che passa dal 21 al 26%.

L'aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.



La normativa prevede, poi, che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, operino la ritenuta del 21% a titolo di acconto.

Gli intermediari non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono ai propri obblighi tramite la stabile organizzazione. I soggetti residenti extra Ue, continua la norma, in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato UE, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono ai propri obblighi tramite la stabile organizzazione; qualora gli stessi soggetti siano riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro Ue, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale; in assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti brevi. I soggetti residenti in uno Stato UE, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi ovvero nominare, quale responsabile d'imposta, un rappresentante fiscale fra uno dei soggetti individuati dalla legge.

**Art. 1, commi 64-67 - Plusvalenza in caso di cessione di beni immobili sui cui sono stati eseguiti gli interventi agevolati del Superbonus**

A decorrere dal 1° gennaio 2024, al fine di evitare operazioni di tipo speculativo nel caso di cessioni di immobili sui cui siano stati effettuati interventi di recupero edilizio che danno il diritto alla cessione del credito o allo sconto in fattura per lavori riguardanti l'agevolazione del "Superbonus", ex art. 119 del D.L. n. 34/2020, concorrono a formare il reddito imponibile le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso dei predetti beni immobili i cui lavori si siano conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, nel caso sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.

Nel caso in cui gli interventi di cui sopra siano stati conclusi da non più di cinque anni, non si tiene conto nella determinazione della plusvalenza tassabile (in aumento del costo di acquisto o costruzione) delle spese relative agli stessi interventi. Se gli interventi sono conclusi da più di cinque anni, ma entro i 10 dall'atto della cessione, delle predette spese si tiene conto nella misura del 50%

del loro ammontare. Inoltre, per gli immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il costo di acquisto è rivalutato sulla base dell'indice ISTAT.

E' prevista comunque la possibilità di applicare l'imposta sostitutiva IRPEF del 26%, di cui all'art. 1 comma 496 della L. n. 266/2005.

#### **Art.1 commi 72-74 – Tempestività delle delibere di approvazione delle aliquote concernenti i tributi locali**

La disposizione in esame, limitatamente all'anno 2023, stabilisce che le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe sono tempestive in deroga all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011 e all'art. 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023.

Il termine per la pubblicazione delle delibere, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, è fissato al 15 gennaio 2024.

L'eventuale differenza positiva tra l'imposta municipale propria (IMU), calcolata sulla base degli atti pubblicati e quella versata entro il 18 dicembre 2023, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

#### **Art. 1 c. 92 - Tassazione costituzione dei diritti reali di godimento (diritto di superficie, ecc.)**

Con la modifica all'art. 9 e 67 del TUIR s'introduce la tassazione ai fini IRPEF della costituzione dei diritti reali di godimento sugli immobili (es. costituzione del diritto di superficie sui terreni agricoli) sganciandola dal regime previsto per la cessione degli stessi immobili, indipendentemente dal decorso del quinquennio.

Si tratta di una rilevante modifica alla disciplina fiscale della costituzione dei diritti reali di godimento su beni immobili, realizzate al di fuori dall'esercizio di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, che, in base normativa vigente fino al 2023, erano equiparate alle cessioni (vendite) a titolo oneroso con assoggettamento a tassazione della plusvalenza realizzata solo nel caso che gli stessi immobili fossero stati acquistati da meno di cinque anni.

E' creata, dunque, un'autonoma fattispecie impositiva tra i redditi diversi, a prescindere dal periodo di possesso del terreno, la cui base imponibile è determinata, a norma dell'art. 71 dello stesso TUIR, dalla differenza tra

l'ammontare percepito nel periodo d' imposta e le spese specificamente inerenti alla produzione del reddito. Il tutto aggravato da fatto che, mentre per la tassazione delle plusvalenze realizzate sulle cessioni infra quinquennali a titolo oneroso, è possibile invocare l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26 per cento, ai sensi dell'art. 1 c. 496, della L. n. 266/2005, altrettanto non è previsto per la nuova fattispecie imponibile che prevede la tassazione su base progressiva IRPEF.

La nuova norma è portatrice di evidenti elementi di criticità non appena si consideri:

- 1) che al fine della determinazione della base imponibile andrebbe contrapposto il corrispettivo percepito per la costituzione del diritto di superficie con "le spese inerenti la produzione dello stesso reddito" che, per il caso in esame, cioè la costituzione del diritto di superficie, è oltremodo problematico a meno che non si prenda a prestito, il criterio proporzionale fornito con Ris. AdE n. 379/E/2008 per il caso di tassazione infra quinquennale di un altro diritto reale di godimento (la costituzione di servitù di passaggio), secondo cui al corrispettivo percepito andrebbe contrapposto il prezzo di acquisto originario del bene da individuare sulla base del rapporto tra il valore complessivo attuale del terreno agricolo e il corrispettivo percepito per la costituzione del diritto di superficie, con inevitabili conseguenze in termini di probabile contenzioso;
- 2) che con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni dal 1° gennaio 2024 non vengono fatte salve tutte le programmate costituzioni dei diritti di superficie, mediante la stipulazione di contratti preliminari ante 2024, segnatamente nel campo della realizzazione di impianti fotovoltaici, che richiedono l'accertamento delle prescritte autorizzazioni amministrative in un periodo temporale che va tra l'impegno assunto con il contratto preliminare e la stipula dell'atto notarile con effetti reali di costituzione/trasferimento del diritto di godimento, con tutte le conseguenze pregiudiziali in ordine alle previsioni negoziali per la determinazione del corrispettivo stabilito sulla base di una diversa disciplina fiscale.

**Art. 1, comma 94 - 95 - Divieto di compensazione per debiti iscritti a ruolo.**

E' introdotto, a decorre dal 1 luglio 2024, il divieto di compensazione mediante Mod F24 in presenza di ruoli per imposte erariali o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100 mila euro, per i quali siano scaduti i termini di pagamento.

E', inoltre, disposto che per effettuare le compensazioni mediante Mod F24 è necessario utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (es. Entratel, ecc.), mentre precedentemente l'obbligo operava solo nel caso il saldo finale del Mod F24 fosse stato pari a zero.

**Art.1 comma 99 - Disposizione per le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività**

Il comma 99 fa scaturire i medesimi effetti preclusivi previsti per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (presentazione di fideiussione, ecc.) anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell'attività, con il conseguente trattamento sanzionatorio.

**POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO DELLE FILIERE AGROALIMENTARI**

**Articolo 1, commi 253-254 e 255 (Misure in favore delle imprese - Rifinanziamento contratti di sviluppo)**

I Contratti di sviluppo, istituiti dal Decreto legge del 2008 n. 112 e poi disciplinati da una complessa normativa conseguente, finanziano ed hanno ad oggetto la realizzazione di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni. Riguardano, di fatto, le attività di carattere industriale, ma ne può usufruire anche il settore agricolo purché i progetti si riferiscano alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti.

Soggetto gestore è INVITALIA.

Lo sportello dedicato al settore agricolo è stato chiuso da gennaio ad ottobre 2023 poiché modificato principalmente con aggiornamenti relativi alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato.

La legge finanziaria 2023 aveva stanziato a favore dei Contratti di sviluppo 4 miliardi di euro complessivi di cui 800 milioni di euro dal 2023 al 2027 e 2,4 miliardi dal 2028 al 2037 per i contratti di sviluppo "industriali" oltre 200 milioni per i primi cinque anni e 600 milioni per i successivi dieci anni per le attività turistiche, così suddivisi:

- 160 milioni di euro per ciascuno dei cinque anni dal 2023 al 2027;
- 240 milioni di euro per ciascuno dei successivi dieci anni dal 2028 al 2037;

e per lo sviluppo di attività turistiche:

- 40 milioni di euro per ciascuno dei cinque anni dal 2023 al 2027;

- 60 milioni di euro per ciascuno dei successivi dieci anni dal 2028 al 2037.

Con l'art. 1 – 253 della Legge di bilancio 2024 la dotazione finanziaria a favore dei Contratti viene incrementata come di seguito.

Programmi di sviluppo industriale, nei quali sono compresi quelli che fanno capo al settore agricolo per le attività di trasformazione e commercializzazione:

- 190 milioni di euro per l'anno 2024;
- 310 milioni di euro per l'anno 2025;
- 100 milioni per ciascuno dei cinque anni dal 2026 al 2030.

I commi 254 e 255 dell'articolo 1 si riferiscono ai rapporti tra il MIMIT ed INVITALIA e ad indicazioni relative alla necessaria compensazione dell'indebitamento dovuto alle maggiori risorse destinate al finanziamento dei Contratti di sviluppo.

#### **Articolo 1, commi 443-445 (Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura)**

Si tratta di una rilevante misura specificatamente dedicata a fronteggiare le emergenze e le relative ripercussioni negative sul comparto agricolo e alimentare compresa la pesca.

Con tali tre commi si prevede in particolare la istituzione di un apposito nuovo "Fondo" destinato agli interventi per la gestione delle emergenze in agricoltura. Il fondo avrà una dotazione di 300 milioni di euro complessivi, 100 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e sarà utilizzato più precisamente per *"intervenire in situazioni di crisi di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca generate da eventi non prevedibili"* con misure finalizzate *"a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nei suddetti settori"*.

Le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse a valere del "Fondo emergenze in agricoltura" saranno stabiliti con uno o più decreti del Masaf di concerto con il Mef, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni e PPAA.

Le disposizioni introdotte dai commi in commento inoltre prevedono:

- Una specifica che chiarisce che agli interventi del Fondo si applicano, in quanto compatibili con le norme in materia di aiuto di Stato, le previsioni in ambito di credito agrario e di agevolazioni previdenziali previste dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
- Una serie di modifiche al decreto legislativo n. 102 citato in maniera da prevedere, in sintesi:
  - o L'inclusione negli obiettivi del Fondo di solidarietà nazionale anche degli interventi compensativi per contribuire a far fronte ai danni alle

produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e consorzi di questi comparti nei limiti delle disponibilità del Fondo;

- La possibilità di ricorrere al Fondo anche per eventi di “*diffusione eccezionale di specie aliene invasive*” che sono quindi assimilate a calamità naturali;
- L'estensione delle misure previste dal decreto legislativo anche alle imprese e ai consorzi di acquacoltura e della pesca quali soggetti beneficiari nonché l'inserimento di un riferimento al credito peschereccio in aggiunta al credito agrario.

I commi appena descritti sono di indubbia rilevanza e potranno sicuramente essere utilizzati, non appena saranno approvati i decreti attuativi per integrare le già attuali risorse e misure con ulteriori interventi a compensazione delle imprese toccate dalle avversità. Significative le estensioni degli ambiti oggettivo (ai danni da specie aliene ed ai danni alle produzioni di pesca e acquacoltura) e soggettivo (alle imprese singole e associate del settore dell'acquacoltura e della pesca) che costituisce una rilevante innovazione delle misure del Fondo di solidarietà nazionale.

## **SVILUPPO SOSTENIBILE E INNOVAZIONE**

### **Articolo 1, comma 44 - Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici manufatti in plastica biodegradabile e compostabile**

La disposizione posticipa dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020.

Si ricorda che la plastic tax è l'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego (c.d. MACSI), dal valore fisso di 0,45 euro che produttori, importatori e consumatori dovrebbero pagare per ogni chilogrammo di materia plastica contenuta nei manufatti.

La sugar tax è, invece, un'imposta che colpisce il consumo delle bevande edulcorate e con titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume.

### **Articolo 1, commi 101-111 (Misure in materia di rischi catastrofali)**

I commi 101-111, istituiscono l'obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari,

nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

In particolare il comma 111 chiarisce che le disposizioni non sono applicabili agli imprenditori agricoli (di cui all'articolo 2135 del Codice civile), per le quali resta ferma la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelobrina e siccità stabilita dall'articolo 1, commi 515 e seguenti della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).

#### **Articolo 1 comma 257 (incremento risorse per il “Fondo per la crescita sostenibile”)**

Il comma 257 incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 110 milioni per l'anno 2024 e di 220 milioni per l'anno 2025.

Il Fondo per la crescita sostenibile (FCS) costituisce uno dei principali strumenti di sostegno alla crescita produttiva e tecnologica del Paese ed è stato istituito in luogo del precedente Fondo speciale rotativo sull'innovazione tecnologica - FIT, nell'ambito dell'azione di riordino e razionalizzazione degli interventi a sostegno del sistema produttivo, operata dall'articolo 23 del D.L. n. 83/2012.

A seguito di tale riordino, sul FCS si sono dunque concentrate una serie di fonti di finanziamento prima destinate ad eterogenei interventi di sostegno. Il FCS è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese.

In particolare, con le risorse del Fondo sono perseguite le seguenti finalità:

- a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, ad eccezione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del carbone e del gas naturale;
- b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
- c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

### Articolo 1, comma 542 (Fondo italiano per il clima)

Con il comma viene abrogata la disposizione, introdotta dalla legge di bilancio 2022, che prevede che le esposizioni della Cassa depositi e prestiti, a valere sulle risorse della gestione separata, per interventi volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima (FIC), possano beneficiare della garanzia del Fondo medesimo, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

### CREDITO E FINANZA

*La manovra risponde alle richieste della Confederazione in merito alla reintroduzione di interventi per la previsione della liquidità aziendale, al fine di evitare il sovraindebitamento delle imprese, e al rifinanziamento di misure volte ad assicurare la continuità degli investimenti produttivi del comparto.*

### Articolo 1, commi 250 - 252 (Prestiti cambiari PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo)

Al fine di assicurare continuità aziendale delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo<sup>1</sup> l'**ISMEA** è autorizzato ad erogare **prestiti cambiari in favore delle PMI agricole** per un importo massimo pari al 50 per cento dei ricavi del richiedente nel 2022 e comunque **non superiore a 30 mila euro**.

Tali operazioni prevedono:

- **l'inizio del rimborso dopo 24 mesi** dalla data di erogazione; e
- una **durata fino a 5 anni**.

I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Le risorse messe a disposizione per gli interventi in esame sono distinte tra la dotazione per l'erogazione dei prestiti cambiari da quella per l'integrale abbattimento degli interessi dovuti sulle rate di finanziamento. In particolare:

- per l'erogazione dei prestiti cambiari in esame l'**ISMEA** è autorizzato ad utilizzare, fino ad esaurimento, le risorse residue del Fondo

---

<sup>1</sup> Con riferimento al settore ortofrutticolo si rinvia alla definizione di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, allegato I, parte IX (che elenca i prodotti ortofrutticoli) e X (che elenca invece i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli).



costituito per gli interventi previsti dall'articolo 19, comma 2, D.L. 21/2022<sup>2</sup>;

- per l'integrale abbattimento degli interessi dovuti sulle rate di finanziamento, l'ISMEA è autorizzato ad utilizzare fino a 5 milioni di euro le risorse residue di cui all'articolo 13, comma 2, D.L. 193/2016<sup>3</sup>.

#### **(Art. 1, comma 256) Rifinanziamento "Nuova Sabatini"**

Il comma in commento **rifinanzia di 100 milioni di euro per l'anno 2024 la Beni strumentali "Nuova Sabatini"**, misura di sostegno agli investimenti (acquisto o acquisizione in leasing) in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese. Si rammenta che la misura è stata recentemente rifinanziata di **50 milioni di euro per il 2023** dal D.L.

n. 145/2023.

Inoltre si coglie, altresì, l'occasione per ricordare il **differimento del termine di sei mesi per la conclusione degli investimenti** anche per i contratti di finanziamento stipulati nella seconda parte del 2023<sup>4</sup>, previsto dal **Decreto Legge cd. Proroghe all'articolo 6 – quater**.

Più precisamente, la precedente proroga di sei mesi, sempre sollecitata dall'Organizzazione, utile ad allungare il periodo di realizzazione degli investimenti, da 12 a 18 mesi, riguardava i contratti stipulati fino al 30 giugno 2023. Grazie al nuovo intervento normativo, dunque, anche le imprese che

---

<sup>2</sup> La disposizione di cui all'articolo 19, comma 2, DL. 21/2022, autorizza ISMEA a concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, medio e lungo termine, concessi da Banche, Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB (Testo Unico Bancario 385/1993), nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca.

<sup>3</sup> La disposizione normativa di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 193/2016, come modificata dall'articolo 13, comma 7 del D.L. 73/2021, ha autorizzato, al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese agricole, la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016 in favore dell'ISMEA per la concessione da parte del medesimo Istituto di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del D.Lgs. 102 del 2004. La garanzia dell'ISMEA è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 717/2014, 1407/2013, e 1408/2013 della Commissione e successive modifiche e integrazioni. Il disposto dell'articolo 17, comma 2, del D.Lgs. 102 del 2004 autorizza l'ISMEA a concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche, nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca.

<sup>4</sup> **DL 132/2023, art. 6 – quater - Differimento di termini in materia di investimenti.** All'articolo 1, comma 415, della legge 29 Dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

avranno stipulato il contratto di finanziamento entro il 31 dicembre 2023 potranno beneficiare di un periodo più ampio, fino a 18 mesi, per ultimare gli investimenti agevolati.

Tale proroga risulta essere molto importante soprattutto in periodi come questi nei quali i fornitori hanno difficoltà a reperire materie prime.

#### **(Art. 1, comma 269) - Garanzia Green SACE**

La disposizione normativa in commento prevede che per il corrente anno le risorse disponibili al 31 dicembre 2023 sul conto corrente di tesoreria relativo al *Fondo Green New Deal* siano destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. per progetti economicamente sostenibili (*cd. Garanzie green SACE*). L'impegno massimo assumibile dalla SACE è pari a 3.000 milioni di euro.

Tali garanzie sono concesse in misura non eccedente il 50% ove rilasciate in relazione a fidejussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della normativa di settore.

Si precisa che le risorse del Fondo Green New Deal sono state legislativamente programmate fino al 2023. Con la norma qui in esame si dispone sostanzialmente una proroga dell'operatività al 2024 della *Garanzia Green SACE*, a valere sulle risorse rimaste disponibili sul Fondo.

#### **Articolo 1, comma 446 - (Modifiche al Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole)**

La disposizione normativa in commento **novella**, in alcune parti, la disciplina vigente in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, intervenendo sugli **articoli 1, 5 e 7 del D.Lgs. 102 del 2004**<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> **Il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) - ex articolo 1 del D.Lgs. 102/2004** - è chiamato ad intervenire per prevenire danni alle produzioni agricole e zootecniche, danni alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi e alle infrastrutture agricole nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, per eventi di portata catastrofica, epizootie, organismi vegetali nocivi, nonché danni causati da animali protetti.

Gli interventi del Fondo, che opera con due sezioni: Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi e Fondo di solidarietà nazionale- interventi indennizzatori, sono di tre tipologie: a) misure volte ad incentivare la stipula di contratti assicurativi finalizzate all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio; b) interventi compensativi ammissibili solo nel caso di danni a strutture e impianti produttivi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito

Nello specifico, sono **ampliati gli obiettivi cui è finalizzato il Fondo nazionale di solidarietà**; è **esteso l'ambito oggettivo degli interventi** finanziabili dallo stesso Fondo e **l'ambito soggettivo dei beneficiari**.

Entrando nel dettaglio della disposizione che ci occupa si segnala che:

- in primo luogo il **comma 1 dell'articolo 1 del D.Lgs. 102/2004** prevede che tra gli obiettivi del Fondo vi rientrano anche gli interventi compensativi per contribuire a far fronte ai danni alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e consorzi nei limiti delle disponibilità del Fondo;
- in secondo luogo il **comma 2 del suddetto articolo 1** estende l'ambito oggettivo delle ipotesi a ricorrere delle quali può attivarsi il ricorso al Fondo suddetto agli interventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive;
- in terzo luogo il **comma 1 dell'articolo 5**, del sopra citato Decreto, amplia alle imprese e ai consorzi di acquacoltura e della pesca l'ambito soggettivo dei beneficiari degli interventi volti a favorire la ripresa dell'attività produttiva di cui al medesimo articolo 5 del D.Lgs. 102/2004.
- inoltre, al **comma 2 del suddetto articolo 5** sono previste novelle con l'inserimento dei riferimenti alle imprese e consorzi di acquacoltura e della pesca e al relativo settore nel quale esse operano, nonché alle tipologie di credito di cui beneficiano le stesse imprese e i consorzi che operano nel settore della pesca.
- Infine all'**articolo 7** del suddetto Decreto legislativo è introdotto il riferimento al "credito peschereccio" che si aggiunge a quello agrario.

---

danni da calamità naturali ( avversità atmosferiche, eventi eccezionali, eventi di portata catastrofica, epizootie, organismi nocivi ai vegetali, animali protetti), nei limiti previsti dalla normativa comunitaria; c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse alla attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica.

Inoltre, sono anche disciplinati interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato.